

DELIBERA N. 97 /11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE 3
TOSCANA S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE CANALE 3
TOSCANA PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 4,
COMMA 1, LETT. C), D.LGS. 31 LUGLIO 2005 N. 177 E NELL'ART. 3, COMMA 4,
DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 aprile 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 171/10/DICAM - PROC. 2245/ZD, datato 1 dicembre 2010 e notificato in data 14 dicembre 2010, con il quale è stata contestata alla società Canale 3 Toscana S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Canale 3 Toscana con sede in Siena, alla via Montanini n. 28, la violazione del disposto contenuto nell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs 177/05 nella formulazione vigente al momento della trasmissione dei programmi televisivi in questione, i giorni 15 e 16 agosto 2009, e nell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; nel corso della programmazione televisiva trasmessa sull'emittente televisiva operante in ambito locale Canale 3 Toscana, il giorno 15 agosto 2009, dalle ore 02.54.53 alle ore 02.55.58, dalle ore 03.11.59 alle ore 03.12.11, dalle ore 13.46.44 alle ore 13.47.25, dalle ore 14.30.02 alle ore 14.30.52, dalle ore 15.42.10 alle ore 15.42.16 e dalle ore 22.49.16 alle ore 22.49.35 nel corso del programma televisivo denominato *"96 ore di Palio Happy Palio, Grazie a Dio è Palio...nel salotto bono, Dietro la Festa"* – la denominazione del programma televisivo si ricava dalla scritta che compare in sovrapposizione sullo schermo televisivo – il conduttore/la conduttrice pubblicizzano il ristorante *"La Speranza"*, *"oggettistica antica di arredo Cartel"*, nonché *"il Vivaio Cerretani"*, mediante l'esibizione dei relativi prodotti, senza che i messaggi pubblicitari siano distinti dal resto del programma televisivo, privi degli accorgimenti richiesti, quale il cambio di contesto scenico; riguardo a quest'ultimo addebito, non si riscontra, infatti, un'adeguata discontinuità tra il singolo messaggio pubblicitario e il programma televisivo detto, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi; in particolare, il giorno 16 agosto 2009, dalle ore 02.27.14 alle ore 02.27.55, dalle ore 02.39.39 alle ore 02.39.43, dalle ore 02.40.43 alle ore 02.41.23, dalle ore 04.18.29 alle ore 04.18.36, dalle ore 04.19.00 alle ore 04.19.07, dalle ore 04.19.13 alle ore 04.19.30, dalle ore 13.06.04 alle ore 13.06.17, dalle ore 13.09.40 alle ore 13.09.56, dalle ore 13.28.21 alle ore 13.28.52, dalle ore 14.38.24 alle ore 14.38.34 e dalle ore 14.48.34 alle ore 14.48.37 nel corso del programma televisivo denominato *"96 ore di Palio Happy Palio, Dietro la Festa"* – la denominazione del programma televisivo si ricava dalla relativa scritta che compare in sovrapposizione sullo schermo televisivo - conduttore/la conduttrice pubblicizzano il ristorante *"La Speranza"*, *"informatica sacchetti"*,

“studio fotografico Brogi”, “arredi Cartel”, “Vivaio Cerretani”, e “ristorante il Pomodorino” mediante l’esibizione dei relativi prodotti, senza che i messaggi pubblicitari siano distinti dal resto del programma televisivo, privi degli accorgimenti richiesti, quale il cambio di contesto scenico; riguardo a quest’ultimo addebito, non si riscontra, infatti, un’adeguata discontinuità tra il singolo messaggio pubblicitario e il programma televisivo detto, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi;

RILEVATO che la parte, con istanza (prot. n. 0001616) pervenuta in data 17 gennaio 2011, nel sostenere che *“alla contestazione, peraltro, non sono stati allegati né la citata relazione della Guardia di Finanza né il pure citato verbale datato 22 novembre 2010....”* ha chiesto di accedere agli atti del procedimento in esame;

RILEVATO che la parte, convocata (prot. n. 5656/AGCOM/U del 4 febbraio 2011) in data 16 febbraio 2011, non si è presentata ai fini dell’esperimento dell’accesso;

RITENUTO che l’atto di contestazione sopra menzionato, ai sensi dell’art. 5 della delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni, contiene tutti gli elementi che concorrono all’identificazione e, quindi, alla rilevanza dell’atto stesso sul piano giuridico, ossia *“un’esposizione sommaria dei fatti”* comprensiva, nella parte iniziale del preambolo, delle risultanze degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza con la specifica indicazione delle fasce orarie di trasmissione della pubblicità e del tempo massimo di trasmissione oraria dedicato alla pubblicità stessa, sempre per ciascuna delle fasce orarie, espresso anche in termini percentuali, *“l’indicazione della violazione accertata, del responsabile del procedimento e dell’ufficio”*, la possibilità di presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni nonché motivata richiesta di audizione; la predisposizione dell’atto di contestazione nei termini sopra prospettati, pertanto, non impedisce in concreto il raggiungimento dell’interesse pubblico al quale la specifica azione amministrativa è preordinata; di conseguenza, la validità e l’efficacia dell’atto in esame si desumono anche dal fatto che non si è verificata, in concreto, alcuna conseguenza pregiudizievole per il destinatario, dal momento che l’emittente stessa è stata posta in grado di presentare le proprie giustificazioni in ordine agli addebiti contestati, nonché richiesta di accesso agli atti; conseguentemente non si è impedito il corretto fluire dell’istruttoria, la completa valutazione degli elementi di fatto e di diritto ad opera del soggetto destinatario dell’atto di contestazione;

CONSIDERATO che *“ i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso”*, ai sensi dell’art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Canale 3 Toscana S.r.l. esercente l’emittente televisiva locale Canale 3 Toscana con sede in Siena, alla via Montanini n. 28, la violazione del disposto contenuto nell’art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs 177/05 nella formulazione vigente al momento della trasmissione dei programmi televisivi in questione, i giorni 15 e 16 agosto 2009, e nell’art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella non riconoscibilità della pubblicità presentata dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso, per tale motivo non distinta nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 17.561,00 (euro diciasettemilacinquecentosessantuno/00) pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per n 17 episodi oggetto di rilevazione della violazione della disposizione contenuta nell' art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs 177/05 nella formulazione vigente al momento della trasmissione dei programmi televisivi in questione, i giorni 15 e 16 agosto 2009, e nell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni oltre ogni ragionevole tolleranza secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs 177/05 nella formulazione vigente al momento della trasmissione dei programmi televisivi in questione;

VISTO l'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Canale 3 Toscana S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Canale 3 Toscana con sede in Siena, alla via Montanini n. 28, di pagare la sanzione amministrativa di euro 17.561,00 (euro diciasettemilacinquecentosessantuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 97/11/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 97/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 6 aprile 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola